OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 - Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013, come integrato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013, concernenti l'approvazione di ulteriori direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni
 è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR
 della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione
 dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della
 deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro";
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 2012";
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00038 del 1/03/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00043 del 7/05/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00147 del 6/08/2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00437 del 24.12.2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013 con il quale sono state emanate direttive per lo snellimento delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria;

CONSIDERATO che dall'avvio della procedura prevista dal DCA n. U00038/2012 per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria ad oggi sono state rilevate una serie di criticità connesse all'attuazione delle predette disposizioni;

RILEVATO che, un numero significativo di rappresentanti legali delle strutture esclusivamente autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria hanno effettuato, erroneamente e non avendone titolo, la registrazione e l'invio della documentazione prevista mediante la piattaforma informativa SAASS (DCA n. 90/2010) appositamente istituita nell'anno 2011 per completare il percorso di conferma dell'accreditamento istituzionale, anziché mediante quella appositamente istituita nell'anno 2012 per completare il percorso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio (DCA n. 38/2012);

CONSIDERATO che:

- l'erronea registrazione della struttura in una piattaforma diversa da quella di riferimento determina nell'attuale fase la cessazione dell'attività e la chiusura della struttura, non potendosi operare il trasferimento dell'istanza da una piattaforma all'altra;
- nell'ipotesi suddetta la struttura non avrebbe potuto riproporre una nuova istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio stante i vincoli sulla compatibilità imposti dai commi 2 e 3, dell'art. 6, della L.R. n. 4/2007;
- con l'abrogazione dei commi 2 e 3, dell'art. 6, della L.R. n. 4/2007 ad opera dell'art. 2, comma 73, lettera b), della L.R. n. 7/2014 è stata soppressa la procedura del preventivo parere di compatibilità, ragion per cui attualmente non è più preclusa alla struttura la possibilità di ottenere una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;
- appare illogico, irrazionale e antieconomico disporre la cessazione dell'attività di una struttura per la mancata registrazione nella piattaforma informativa SAASS (DCA n. 38/2012) e poi consentirne la riapertura su nuova istanza, se la struttura stessa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- tale anomalia, per economicità dell'azione amministrativa, può essere quindi superata considerando valida la registrazione effettuata mediante la piattaforma informativa SAASS (DCA n. 90/2010) ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo per la sola conferma dell'autorizzazione all'esercizio (DCA n. 38/2012), fermo restando la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa;

RAVVISATA l'esigenza di fornire direttive in merito all'attuazione delle disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e socio sanitaria per favorire lo snellimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013, come integrato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013, con la seguente direttiva:

1) in deroga a quanto previsto dal punto 5. del dispositivo del DCA n. 38/2012, la mancata registrazione di una struttura nella piattaforma informativa SAASS per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria non determina la cessazione dell'attività se la registrazione è stata comunque effettuata sulla piattaforma informativa SAASS (DCA n. 90/2010) per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale. In tal caso, l'istanza prodotta sarà considerata come effettuata nella piattaforma informativa SAASS (DCA n. 38/2012) per la sola conferma dell'autorizzazione all'esercizio e il procedimento amministrativo è avviato d'ufficio secondo le procedure previste.

DECRETO N. Co 320

Nicola Zingaretti

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- di integrare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00097 del 9.4.2013, come integrato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00261 del 26.6.2013, con la seguente direttiva:
 - 1) in deroga a quanto previsto dal punto 5. del dispositivo del DCA n. 38/2012, la mancata registrazione di una struttura nella piattaforma informativa SAASS per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria non determina la cessazione dell'attività se la registrazione è stata comunque effettuata sulla piattaforma informativa SAASS (DCA n. 90/2010) per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale. In tal caso, l'istanza prodotta sarà considerata come effettuata nella piattaforma informativa SAASS (DCA n. 38/2012) per la sola conferma dell'autorizzazione all'esercizio e il procedimento amministrativo è avviato d'ufficio secondo le procedure previste.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio: www.regione.lazio.it e ne sarà data ampia diffusione attraverso gli Ordini Professionali e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

G 2015

Roma, li